

*Primo 17 articoli
9a-comitè*

*Corso
Cassa*

LEGGE ELETTORALE POLITICA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

(N. 56)

approvato dalla Consulta Nazionale

TESTO DELLA COMMISSIONE

*nella seduta dell'Assemblea plenaria
del 11/11/47*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

L'Assemblea Costituente è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

La rappresentanza è proporzionale.

L'esercizio del ~~diritto di~~ voto è ~~facoltativo~~

obbligatorio e coloro che se ne astengono senza giustificato motivo incorrono nelle sanzioni previste dalla presente legge.

ART. 2.

Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per modificare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge.

ART. 3.

I deputati all'Assemblea Costituente sono 573 suddivisi in collegi.

Ogni collegio è costituito ~~da una provincia~~ ~~da più provincie contigue~~ in guisa da eleggere un minimo di 7 ~~un massimo di~~ ~~24~~ deputati, secondo le circoscrizioni ~~pian-~~ ~~tate~~ dalla tabella A, allegata alla presente legge.

che saranno stabilite con provvedimento del Governo.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

La elezione nel collegio « Val d'Aosta » è regolata da norme speciali.